

R.Gen. n. 197/2024 VG

La Corte d'Appello di Brescia

Sezione Prima civile

composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli Presidente a

Dott. Vittoria Gabriele Consigliere

Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile n. 197/2024 V.G. promossa con reclamo depositato in data 29 maggio 2024 e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre

omissis

Concesse le misure protettive con decreto in data 4.1.2024, con decreto del 9.1.2024 veniva designato l'ausiliario e fissata udienza per l'eventuale omologa per il giorno 3.4.2024, regolarmente comunicata ai creditori.

Nelle more, in data 18.3.2024, previo esperimento di procedura competitiva finalizzata all'eventuale formulazione di manifestazione di interesse in ordine all'acquisto del ramo di azienda e del compendio immobiliare di proprietà dell'impresa, veniva autorizzata la cessione del ramo di azienda secondo la proposta recata in ricorso per dare modo all'offerente di dare corso con la massima celerità alle opere edilizie per potere fruire delle agevolazioni fiscali in scadenza alla fine del 2024.

Con decreto emesso il 10.04.2024 il Tribunale di Bergamo omologava il concordato semplificato proposto da * sulla base delle seguenti argomentazioni:

-l'insolvenza della società era palese e l'esperto aveva dato conto della possibilità di risanamento mediante l'ipotesi della continuità indiretta e della buona fede nella conduzione delle trattative;

-nei limiti della cognizione possibile al collegio sulla base delle risultanze processuali non vi erano elementi che potessero condurre ad una confutazione dell'opinione resa dall'esperto in ordine alla correttezza delle trattative condotte in sede di composizione negoziata, mentre la concretezza e fattibilità della ipotesi di continuità indiretta neppure richiedeva valutazioni prognostiche, stante la già intervenuta attuazione dell'offerta mediante cessione del ramo aziendale;

-l'esame della situazione economico-patrimoniale e finanziaria condotta dall'ausiliario non aveva portato all'emersione di debiti sottaciuti o di scostamenti nella rappresentazione contabile delle grandezze aziendali tali da poter inferire atti di frode e non erano state proposte opposizioni sotto il profilo di poste debitorie omesse o risorse occultate;

-era configurabile la convenienza della proposta concordataria nei termini del migliore interesse dei creditori in quanto non pregiudizievole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non essendo emerse azioni revocatorie, restitutorie o risarcitorie che

sarebbero state esperibili solamente in sede liquidatoria giudiziale né manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo di azienda o del compendio immobiliare che avrebbero potuto rendere preferibile quest'ultima soluzione;

-in ogni caso l'omologa del concordato non elideva la possibilità per i creditori sociali di esercitare l'azione di responsabilità ad essi spettanti;

-con riferimento all'unica opposizione all'omologa proposta dagli odierni reclamanti, titolari del credito al pagamento del prezzo di vendita del terreno (euro 1.050.000,00 di cui solo euro 310.000,00 versati), il passaggio di proprietà del terreno non era stato subordinato al pagamento del prezzo ed anzi i venditori avevano rinunciato all'ipoteca legale, e alcuna risoluzione per inadempimento poteva essere fatta valere in relazione ad una vendita perfezionata con il consenso, con il conseguente ed automatico passaggio di proprietà, residuando il credito chirografario per il pagamento del prezzo per il quale gli oppositori, odierni reclamanti potevano soddisfarsi come gli altri creditori, nel rispetto dei relativi gradi;

-la censura relativa all'assenza di classi era inconferente non sussistendo l'obbligo di classamento nel concordato semplificato poiché i creditori non votano, e non vi era necessità di classare gli oppositori perché vantanti diritti reali su beni in possesso del debitore, in quanto tali beni erano in proprietà e non nel semplice possesso del debitore;

-quanto all'obiezione secondo cui "la domanda per come prospettata dal debitore dissimula un concordato in continuità diretta ex art. 47 CCII, come tale incompatibile rispetto alle finalità della procedura di concordato semplificato", non sarebbe ravvisabile alcuna incompatibilità posto che in ciascuna delle due sole norme che disciplinano il concordato semplificato e la sua esecuzione, l'ipotesi della continuità indiretta è espressamente disciplinata con la previsione delle modalità di cessione dell'azienda o di un suo ramo;

-dalla natura cartolare dell'udienza non può discendere l'obbligo di concedere termine per repliche;

-nulla hanno dedotto gli oppositori (odierni reclamanti) sotto il profilo della fattibilità del piano e della sua convenienza comparativa.

Avverso il decreto hanno proposto reclamo * e * chiedendo la revoca della omologa della domanda di concordato semplificato e l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 53, comma 5, CCII.

Si è costituita con memoria difensiva * chiedendo rigettarsi il reclamo o, in subordine, ai sensi dell'art. 53 comma 5 bis, CCII confermare il decreto di omologazione del concordato semplificato attesa la già perfezionata cessione di azienda e l'interesse dei creditori, rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I reclamanti censurano il decreto del Tribunale di Bergamo pronunciato in data 10.04.2024 che ha omologato la domanda di concordato semplificato proposta da * sulla scorta di quattro motivi.

Con il primo motivo parte reclamante lamenta la violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 cpc richiamando gli orientamenti dottrinali in ordine alla sostanziale compromissione del diritto di difesa dei creditori nell'ambito della procedura di concordato

semplificato a seguito della eliminazione della fase di votazione del piano da parte dei creditori.

Sostiene che pur aderendo alla tesi maggioritaria secondo cui i creditori sarebbero adeguatamente tutelati, da un lato, dalla possibilità di proporre opposizione e, dall'altro, dal potere-dovere attribuito al Tribunale di sostituirsi ai creditori nella valutazione della legittimità e convenienza della proposta concordataria, a maggior ragione, nel caso di specie, il diritto di difesa sarebbe stato violato nel momento in cui il Tribunale non ha concesso ai creditori oppositori che lo avevano richiesto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza virtuale del 3.4.2024 un termine per potere prendere visione delle difese svolte dal debitore istante e replicare convenientemente.

Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte che la dedotta violazione del contraddittorio non sia ravvisabile: a seguito del deposito in data 27.12.2023 del ricorso per l'ammissione alla procedura del concordato semplificato ex art. 25 septies CCII e contestuale autorizzazione alla cessione del complesso aziendale, il Tribunale, con decreto in data 3 gennaio 2024 ha rilevato alcune criticità della proposta, ha disposto l'acquisizione del parere dell'esperto entro il 31.1.2024;

ha nominato l'ausiliario e ha assegnato a quest'ultimo termine sino al 5.2.2024 per il deposito del parere, e ha quindi fissato udienza cartolare per l'eventuale omologa del concordato per il giorno 3.4.2024, assegnando termine ai creditori sino a dieci giorni prima di tale data per costituirsi mediante deposito di comparsa ed eventuali produzioni e assegnando, altresì, a tutti i soggetti costituiti e all'ausiliario termine sino al 29.3.2024 per il deposito di brevi note a valere quali deduzioni a verbale.

Con memoria del 16 gennaio 2024 * ha integrato la proposta di concordato e ha chiesto autorizzarsi la cessione del ramo di azienda alla * in data 31.01.2024 e 5.2.2024, rispettivamente, l'esperto e l'ausiliario nominati hanno depositato il loro parere. Quindi con memoria del 14.3.2024 * ha dato atto che * e il coobbligato * avevano comunicato la revoca dell'offerta ed il Tribunale in data 18.3.2024 aveva autorizzato la cessione del ramo di azienda, e ha insistito nella richiesta di omologa del concordato semplificato.

Così ricostruito l'iter processuale, rileva la Corte che con la comparsa di costituzione, da depositare dieci giorni prima dell'udienza del 3.4.2004, i creditori reclamanti hanno avuto la possibilità di proporre tutte le loro difese e repliche avverso la domanda di omologa del concordato e la successiva memoria integrativa - atti nei quali erano state formulate tutte le argomentazioni addotte dai difensori dell'Impresa e allegata la documentazione - nonché avverso il parere dell'esperto e quello dell'ausiliario, già depositati in atti prima della loro costituzione.

Nessun'altro atto successivo risulta essere stato depositato dai difensori dell'Impresa nell'ambito del sub procedimento apertosi a seguito dell'opposizione proposta dagli odierni reclamanti alle cui argomentazioni questi ultimi avrebbero avuto la necessità di replicare.

Ne discende che la concessione all'udienza "virtuale" di un termine per replicare alle difese dell'ausiliario e della proponente - non previsto dall'art. 127 ter cpc - sarebbe stato del tutto superfluo, tanto più che con le brevi note di udienza depositate telematicamente dalla società ricorrente non è stata depositata nuova documentazione né è stato allegato che siano state introdotte argomentazione nuove e diverse rispetto a quelle su cui si fondava la proposta, come ben evidenziato dal Tribunale.

Il motivo va, quindi, respinto.

Con il secondo motivo parte reclamante lamenta che il Tribunale, facendo propria la tesi della reclamata, abbia ritenuto infondata l'eccezione di intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del terreno sottoscritto dai reclamanti con * in data 29.12.2021 per il prezzo di euro 1.050.000 di cui solo 310.000,00 versati, affermando che «“risoluzione per inadempimento” può essere fatta valere in relazione ad una vendita perfezionata con il consenso, con il conseguente ed automatico passaggio di proprietà. Resta il credito – chirografario – per il pagamento del prezzo, per il quale appunto gli oppositori hanno titolo ad essere soddisfatti come gli altri creditori, nel rispetto dei rispettivi gradi».

Sostengono i reclamanti che nel concordato semplificato ex art 25 sexies e septies CCII, al Tribunale è demandato il giudizio di convenienza, che deve necessariamente coinvolgere anche la sorte dei contratti pendenti, in quanto se da un lato è vero che il silenzio normativo sul punto può essere letto come una precisa scelta legislativa volta ad escludere ogni effetto del * rispetto a questi contratti, dall'altro lato è altrettanto vero che il problema dell'esecuzione, sospensione o scioglimento dei contratti pendenti si può porre anche nel Concordato semplificato, soprattutto quando questo prevede la continuità indiretta, per cui spetta al Tribunale, secondo i reclamanti, valutare se e come prendere in considerazione i contratti pendenti in quanto la valutazione della convenienza deve coinvolgere la legittimità sostanziale della proposta. Nell'ambito di tale valutazione il Tribunale avrebbe dovuto, dunque, tenere conto del contratto di compravendita rimasto inadempito in quanto, seppure perfezionatosi con il solo consenso manifestato dalle parti con il conseguente automatico passaggio del diritto di proprietà sul bene, anche un contratto obbligatorio ad effetti reali può essere risolto in caso di inadempimento e la risoluzione ha effetto retroattivo, con conseguente obbligo restitutorio delle prestazioni già eseguite. La rinuncia, contenuta nel predetto contratto, all'iscrizione dell'ipoteca legale sul bene compravenduto a garanzia del pagamento del prezzo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe potuto privare quindi il venditore del diritto di fare valere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento del compratore, con conseguente obbligo di * di restituire il terreno ai reclamanti oppure il suo equivalente in denaro nel caso in cui il terreno sia stato nel frattempo ceduto ad altri, oltre al risarcimento del danno.

Inoltre, a fronte delle conseguenze che potrebbero derivare dall'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, il Tribunale avrebbe dovuto negare la fattibilità giuridica del piano concordatario depositato da * o imporre la costituzione di un adeguato fondo rischi a garanzia dell'eventuale condanna al versamento di un importo corrispondente al valore del terreno.

Anche questo motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il contratto di compravendita de quo si sia perfezionato con il consenso ed il passaggio di proprietà dell'immobile dai reclamanti alla società reclamata anteriormente al deposito della proposta di concordato semplificato, con la conseguenza che, come ben rilevato nel decreto impugnato, il credito per il pagamento del prezzo residuo in capo ai reclamanti è necessariamente soggetto alle regole del concorso, senza che possa trovare spazio il rimedio della risoluzione per inadempimento finalizzato ad ottenere la restituzione di un bene che è ormai parte integrante del patrimonio al servizio dei creditori ai sensi dell'art. 2740 cc.

La diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc è stata inviata dai reclamanti solo in data 13.3.2024, mentre il concorso dei creditori è stato aperto con il deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato semplificato in data 27.12.2023, di tal che la diffida e l'eventuale azione di risoluzione non farebbe venire meno la fattibilità del piano posto che, come giustamente rilevato dal Tribunale, i reclamanti potrebbero fare valere solo il credito – chirografario - relativo al pagamento del prezzo.

Quanto alla mancanza di appostazione di un fondo rischi per l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e alla mancanza di fattibilità del fondo, appare sufficiente evidenziare che nessuna domanda in tal senso è stata proposta e quindi nessun fondo rischi doveva essere previsto.

Con il terzo motivo - che si fonda su argomenti in parte diversi da quelli svolti con l'opposizione, in cui nulla era stato dedotto circa la non fattibilità e convenienza comparativa del piano rispetto alla liquidazione giudiziale - i reclamanti lamentano che il Tribunale abbia omologato il piano ritenendolo fattibile e conveniente. Rilevano che al momento della presentazione della domanda di composizione negoziata della crisi non vi era un'azienda in esercizio da salvaguardare, dato che il cantiere era chiuso da tempo, non vi erano macchinari né impianti da mantenere in esercizio, e l'attivo dell'azienda era costituito esclusivamente da un bene immobile e dai permessi di costruire ancora validi, ed il passivo era costituito da debiti nei confronti dei fornitori, dell'appaltatore per le opere parzialmente eseguite e dei promissari acquirenti per la restituzione di acconti e caparre. Il Tribunale, dunque, nel momento in cui è stato sottoposto alla sua valutazione un piano identico a quello già respinto dei creditori perché il prezzo da pagare per la prosecuzione dell'azienda (integrale soddisfazione di due categorie di creditori) era troppo alto rispetto a ciò che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita in blocco dell'azienda in un'ottica puramente liquidatoria, avrebbe dovuto rilevare che il corrispettivo che il terzo acquirente l'azienda era disposto a pagare sarebbe stato lo stesso anche in caso di liquidazione giudiziale a fronte tuttavia del fatto che non ci sarebbero stati altri creditori da soddisfare in via privilegiata (appaltatore e promissari acquirenti), ma solo creditori da falciare tutti allo stesso modo.

Aggiungono i reclamanti che se è vero che l'azienda doveva essere venduta in blocco e che la posizione del terzo acquirente doveva essere tutelata, questo risultato avrebbe potuto essere ottenuto anche senza utilizzare il concordato semplificato per imporre ai creditori di subire la stessa soluzione che avevano rifiutato.

Anche questo motivo non appare fondato.

Come affermato anche dai reclamanti, nel caso di concordato semplificato, è rimessa al Tribunale la decisione ultima sul risanamento nel caso in cui sia ingiustificato il rifiuto da parte dei creditori di aderire ad un piano che sia pari o più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Nella specie, il Tribunale, con motivazione che si condivide, ha dato atto che “non sono emerse azioni revocatorie, restitutorie o risarcitorie esperibili solamente in sede liquidatoria giudiziale e tali da rendere maggiormente profittevole quella a questa soluzione” e ha precisato che non vi era stata alcuna manifestazione di interesse per il compendio immobiliare in sé ove ritenuto di migliore valorizzazione rispetto al ramo aziendale, ritenendo, dunque, maggiormente conveniente la proposta concordataria rispetto alla alternativa liquidatoria.

Il motivo va dunque respinto.

Con il quarto motivo i reclamanti si dolgono della mancata formazione delle classi. Secondo i reclamanti tale suddivisione servirebbe ad evitare approfittamenti da parte del debitore in considerazione del fatto che nel caso di concordato semplificato i creditori sono stati privati del diritto di voto; ciò sarebbe avvenuto nel caso in esame in cui, pur non esistendo creditori privilegiati ma solo soggetti portatori di ragioni creditorie del tutto omogenee tra di loro e rispetto alle quali il debitore avrebbe dovuto garantire la parità di trattamento, l'impresa ha di fatto riservato un trattamento preferenziale a due categorie di creditori, senza includerle in apposite classi e senza avere specificamente individuato le ragioni dei trattamenti differenziati, sottraendosi al controllo del Tribunale circa la legittimità e la fattibilità del piano.

Anche questo motivo non è fondato.

Va, innanzitutto, rilevato che il correttivo al CCII, introdotto con D. Lgs.

13.09.2024 n. 136, applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, al primo comma dell'art. 25 sexies CCII ha ora espressamente previsto che il debitore possa prevedere la suddivisione dei creditori in classi: trattasi di facoltà e non di obbligo, come risultante dall'utilizzo della parola "può", con la conseguenza che la previsione di tale suddivisione nella proposta non costituisce un presupposto per l'omologa del concordato semplificato né dalla sua mancata previsione possono trarsi argomenti contrari all'omologa dello stesso.

Per il resto, il motivo è generico non avendo i reclamanti indicato le "due categorie di creditori" nei confronti delle quali sarebbe stato previsto un trattamento differenziato ed in cosa sarebbe consistita tale differenza.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono il reclamo va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo secondo i parametri medi del DM 147/2022 (scaglione valore indeterminabile basso).

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte reclamante.

P. Q. M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta il reclamo avverso il decreto di omologa del concordato semplificato pronunciato dal Tribunale di Brescia in data 10.04.2024 nel proc. n. 4/2023, proposto da * e * ;

-condanna i reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari di * che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, ed euro 3470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte reclamante.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2024